

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE

N. G05791 del 23/05/2016

Proposta n. 7385 del 18/05/2016

Oggetto:

Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al "Piano Comunale di Localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile" del Comune di Rocca di Papa (RM).
Esclusione dalla VAS con prescrizioni.

Proponente:

Estensore	LEONE FERDINANDO	_____
Responsabile del procedimento	LEONE FERDINANDO	_____
Responsabile dell' Area	M.L. SALVATORI	_____
Direttore Regionale	M. MANETTI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al “Piano Comunale di Localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile” del Comune di Rocca di Papa (RM).
Esclusione dalla VAS con prescrizioni.

Autorità Procedente: COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili*”;

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013*”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12 giugno 2013, con la quale è stato adottato il Regolamento Regionale n. 11 del 26 giugno 2013 recante la modifica all'art. 20 del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all'Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione ambientale strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

VISTA la determinazione n A05888 del 17 luglio 2013, concernente: “Soppressione, istituzione, modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” che prevede l'istituzione dell'Area denominata “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29 maggio 2013 con la quale è stato attribuito all'Arch. Manuela Manetti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti;

VISTO l'Atto di Organizzazione G00287 dell'11 ottobre 2013 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica all'Arch. Maria Luisa Salvatori;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 31 marzo 2016 recante la “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B”, che modifica l’assetto organizzativo della Giunta Regionale con la soppressione della Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” e l’istituzione di due nuove Direzioni, la Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica e Mobilità” e la Direzione Regionale “Governare del ciclo dei Rifiuti”;

VISTA la nota prot. n. 6630 del 13/03/2015, - acquisita con prot. n. 144473 del 16/03/2015 – del Comune di Rocca di Papa (RM) in qualità di Autorità Procedente concernente istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. – relativa al “Piano Comunale di localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile” del Comune di Rocca di Papa (RM);

CONSIDERATO che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa alla variante indicata in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, assoggettando il Piano alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base dell’istruttoria tecnica sopraccitata;

DETERMINA

di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione con prescrizioni dalla procedura di assoggettabilità a VAS relativamente al “Piano Comunale di localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile” presentata dal Comune di Rocca di Papa (RM) in qualità di Autorità Procedente secondo le risultanze di cui alla relazione istruttoria formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II° del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale, unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www.Regione.Lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore
Arch. Manuela Manetti

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al “Piano Comunale di localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile”
COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- Il Comune di Rocca di Papa con D.C.C. n. 13 del 29/04/2013, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge n.36/2001, ha approvato il “*Regolamento comunale per la disciplina degli insediamenti urbanistici e territoriali delle stazioni Radio base per la telefonia cellulare*”, nel quale all’art.5 è prevista la predisposizione di un apposito piano di localizzazione dei siti idonei per l’installazione di nuovi impianti radio base per la telefonia mobile (telecomunicazioni). Successivamente con delibera di Giunta Comunale n.138 del 12/11/2014, lo stesso Comune ha adottato il Piano in oggetto predisposto dagli uffici comunali in ottemperanza al regolamento suddetto e, successivamente alla pubblicazione dello stesso per il recepimento delle osservazioni, in data 04/12/2014, con D.C.C. n. 14, ha approvato il medesimo piano dichiarandolo *immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 art. 134 del D.Lgs. n.267/2000*;
- Il Piano di localizzazione dei siti Radio Base per telefonia cellulare ex L. n.36/2001, di cui in oggetto (di seguito “Piano”), deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano previste dall’art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”) trattandosi di piani o programmi *elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori...delle telecomunicazioni...* applicando la procedura di valutazione prevista dall’art. 6 comma 3bis) del Decreto;
- con istanza prot. n. 6630 del 13/03/2015, - acquisita con prot. n. 144473 del 16/03/2015 - il Comune di Rocca di Papa (RM) in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente struttura il Rapporto Preliminare e i documenti allegati, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- la trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.), ha determinato l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;
- l’Autorità competente con nota prot. n. 144473-15 del 09/04/2015, in risposta all’istanza, ha richiesto al Comune di Rocca di Papa, con riferimento all’art.11 commi 3 e 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in virtù dell’avvenuta approvazione su menzionata, di, *in via prioritaria, chiarire lo stato giuridico di efficacia del Piano di cui trattasi, valutando la possibilità di revocare ovvero condizionare la relativa esecutività della su menzionata D.C.C. n.14 del*

04/12/2014 di approvazione del Piano, al completamento della procedura relativa all'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto;

- con nota prot. n. 30384 del 10/12/2015, acquisita al prot. n. 686012 del 11/12/2015 il Comune di Rocca di Papa ha dunque trasmesso copia conforme all'originale della Delibera di Consiglio Comunale n.76 del 30/11/2015, con la quale *viene condizionata l'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale n.14 del 04/12/2014 di approvazione del Piano Comunale in oggetto al completamento della procedura relativa all'istanza di verifica di assoggettabilità... presentata in data 13/03/2015.* Alla medesima nota è allegata anche la quietanza di pagamento delle spese istruttorie come altresì richiesto con la nota regionale prot. n. 144473-15 del 09/04/2015;

DATO ATTO che sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, comunicati formalmente all'Autorità Procedente con nota prot. n. 144473 del 17/02/2016, chiedendo all'Autorità Procedente la trasmissione del Rapporto Preliminare a:

- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali
 - Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale;
 - Area Sistemi Naturali;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo
 - Area Difesa del Suolo e Bonifiche
- Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
 - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Province di Roma, Rieti e Viterbo);
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio
 - Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale
 - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
- Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
- Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità;
- Parco dei Castelli Romani;
- Agenzia Regionale Parchi – A.R.P.;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;
- ASL Roma H;
- Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale.

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 3301 del 18/02/2016, acquisita al prot. n. 98608 del 24/02/2016, l'Autorità Procedente ha inviato il Rapporto Preliminare agli SCA individuati;

- con successiva nota prot. n. 3376 del 19/02/2016, acquisita al prot. n. 98599 del 24/02/2016, l'Autorità Procedente ha inviato le attestazioni di avvenuta ricezione del Rapporto Preliminare da parte degli SCA individuati;

Da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale sono pervenuti, nell'ambito del procedimento ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri:

- nota prot. n. 1372 del 15/03/2016, acquisita al prot. n. 142168 del 16/03/2016, del Parco dei Castelli Romani;
- nota prot. n. 19020 del 15/03/2016, acquisita al prot. n.144179 del 17/03/2016 dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;
- nota prot. n. 5019 del 30/03/2016, inviata a mezzo PEC in data 29/04/2016 e acquisita al prot. n. 232771 del 04/05/2016 del MIBACT – Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale;

Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti soggetti in materia ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali
 - Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale;
 - Area Sistemi Naturali;
- Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo
 - Area Difesa del Suolo e Bonifiche
- Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti
 - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Province di Roma, Rieti e Viterbo);
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
 - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Lazio
 - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
- Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
- Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità;
- Agenzia Regionale Parchi – A.R.P.;
- ASL Roma H;
- Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale.

CONSIDERATO che dal R.P. si evince che le aree individuate dal Piano come maggiormente idonee, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata (P.R.G. vigente di cui alla D.C.C. n.639 del 02/08/1974, PTPR, PTP, PTPG e Piano di Assetto del Parco Regionale dei Castelli Romani), sono inquadrate come si riporta di seguito:

N° 1 VIA VECCHIA DI VELLETRI:

- PRG: H2 Attrezzature di servizio (art. 7 delle NTA);
- PTPR: Paesaggio Agrario di continuità (art. 26 NTA);
- PTP: RP7/2 (artt. 23, 18 delle NTA).
- PTPG: Articolo 42. Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari
- PIANO DI ASSETTO DEL PARCO ADOTTATO aree a servizi art. 41 N.T.A.

N°2 CIMITERO:

- PRG: Zona R – Aree Vincolate (art. 11, comma 5 – vincolo cimiteriale);
- PTPR: Paesaggio in Evoluzione (art. 28 NTA)- Paesaggio Naturale (art. 21);
- PTP: RP2 – RP8 (artt. 18, 24 delle NTA).
- PTPG: Articolo 42. Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari
- PIANO DI ASSETTO DEL PARCO ADOTTATO aree a servizi art. 41 N.T.A.

N° 3 DEPURATORE VALLE VERGINE:

- PRG: Zona V3 – Verde Attrezzato (art. 8);
- PTPR: Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 NTA);
- PTP: RP4 (art. 20 delle NTA).
- PTPG: Articolo 42. Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari
- PIANO DI ASSETTO DEL PARCO ADOTTATO aree a servizi art. 41 N.T.A.

N°4 VIA DELLE BAROZZE:

- PRG: Zona V1 Verde Pubblico (art. 8);
- PTPR: Paesaggio Naturale(art. 21 NTA);
- PTP: RP/4 (art. 20 delle NTA).
- PTPG: Articolo 42. Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari
- PIANO DI ASSETTO DEL PARCO ADOTTATO aree a servizi art. 41 N.T.A.

N°5 VIVARO:

- PRG: Zona V1 - Verde Pubblico (art. 8);
- PTPR: Paesaggio Agrario di Continuità (art. 26 NTA);
- PTP: RP6/1 (art. 22 delle NTA).
- PTPG: Articolo 51. Direttive per le costruzioni territoriali in cui riordinare l'insediamento secondo la regola del crinale principale
- PIANO DI ASSETTO DEL PARCO ADOTTATO aree a servizi art. 41 N.T.A.

Come riportato nel Rapporto Preliminare, il piano di localizzazione delle stazioni radio base di telefonia mobile, stante le verifiche su indicate e gli articoli delle norme tecniche di riferimento, risulta dunque essere coerente con gli indirizzi e gli strumenti esistenti di pianificazione del sistema regionale delle aree vincolate e delle aree naturali protette. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa della zonizzazione urbanistica e ambientale dei n.5 siti maggiormente idonei:

TABELLA RIEPILOGATIVA ZONIZZAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALI

ZONANIZZAZIONE	SITO VIA BAROZZE	SITO CIMITERO COMUNALE	SITO DEPURATORE VALLE VERGINE	SITO VIA VECCHIA DI VELLETRI	SITO DEPURATORE VIVARO
PIANO REGOLATORE GENERALE VIGENTE	Zona V1 - Verde Pubblico (art. 8);	Zona R – Aree Vincolate (art. 11, comma 5 – vincolo cimiteriale);	Zona V3 – Verde Attrezzato (art. 8);	H2 - Attrezzature di servizio (art. 7 delle NTA);	Zona V1 - Verde Pubblico (art. 8);
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTPR)	Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 NTA);	Paesaggio in Evoluzione (art. 28 NTA)- Paesaggio Naturale (art. 21);	Paesaggio degli insediamenti urbani (art. 27 NTA);	Paesaggio Agrario di continuità (art. 26 NTA);	Paesaggio Agrario di Continuità (art. 26 NTA);
PIANO TERRITORIALE PAESISTICO (PTP)	ZONA- RP/4 (art. 20 delle NTA).	ZONA - RP2 – RP8 (artt. 18, 24 delle NTA).	ZONA- RP4 (art. 20 delle NTA).	ZONA- RP7/2 (artt. 23, 18 delle NTA).	ZONA - RP6/1 (art. 22 delle NTA).
PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE GENERALE (PTPG)	Articolo 42. Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari	Articolo 42. Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari	Articolo 42. Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari	Articolo 42. Direttive e prescrizioni per il disegno di struttura delle costruzioni insediative urbane complesse ed elementari	Articolo 51. Direttive per le costruzioni territoriali in cui riordinare l'insediamento secondo la regola del crinale principale
PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI	sito esterno al perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani	sito interno al perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani aree per servizi art. 41 NTA	sito interno al perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani aree per servizi art. 41 NTA	sito interno al perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani aree per servizi art. 41 NTA	sito interno al perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani aree per servizi art. 41 NTA

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare e i relativi allegati hanno evidenziato le seguenti caratteristiche:

- La proposta di piano ha per oggetto la localizzazione dei siti idonei all'insediamento di stazioni radio base per la telefonia mobile e muove dalla valutazione dell'opportunità di organizzare nel territorio una presenza compatibile di strutture di questo tipo, attenta a coniugare criteri di tutela della salute pubblica con condizioni tecniche di fruibilità dei servizi legati a queste infrastrutture;
- Il PRG vigente (D.C.C. n.639 del 02/08/1974) non ha trattato il tema della localizzazione e attualmente non risultano installate, dal censimento eseguito, stazioni radio base sul territorio comunale. Allo stato dell'analisi giacevano invece n.6 istanze di installazione su aree private da parte dei maggiori fruitori di telefonia mobile;
- Con D.C.C. n.13 del 29/04/2013 il Comune ha dunque approvato un regolamento e dato avvio ad un piano di localizzazione dei siti idonei per la telefonia mobile, con lo scopo di meglio tutelare la legittima esigenza dei gestori di vedersi garantito un soddisfacente livello di radio copertura del territorio antropizzato, ponendosi l'obiettivo di contemperare l'altrettanto legittima aspettativa della cittadinanza di vedere tutelato il diritto alla minimizzazione degli impatti sulla popolazione e sul paesaggio;
- Attraverso dunque studi propedeutici atti a verificare i livelli di inquinamento elettromagnetico sul territorio con particolare riferimento ai siti sensibili (edifici scolastici, biblioteche, centri sportivi, parchi giochi ecc...), è stato proposto, in una

conferenza alla presenza di ARPA Lazio, ai gestori della telefonia mobile l'elenco e la cartografia dei siti proposti per l'installazione al fine di consentire la presentazione di osservazioni/ricieste di integrazione. Nella cartografia sono riportati i siti sensibili (strutture di tipo sanitario, assistenziale, educativo, in rosso), i siti di attenzione (siti a rilevanza storica, artistica, architettonica e a valenza paesaggistica, in giallo), le aree compatibili (in verde) e i siti maggiormente idonei (in blu);

- il piano introduce la seguente localizzazione, articolata su un totale di 12 siti suddivisi in:

AREE COMPATIBILI (IN VERDE):

1	cava abbandonata – Via Rocca Priora;
2	area per regimentazione acque – Via Valle Pantano;
3	campo sportivo – Via Monte Pennolo;
4	depuratore comunale – Via Valle Focicchia;
5	Osservatorio/ ex scuola Vivaro
6	Nuova sede comunale
7	Via delle Rose angolo via dei Gerani

AREE MAGGIORMENTE IDONEE (IN BLU):

1	incrocio Via Vecchia di Velletri – Via Vicinale delle Faete;
2	cimitero – Via San Sebastiano;
3	isola ecologica - Via Valle Vergine Campagna;
4	pozzo acqua potabile - Via Barozze;
5	depuratore comunale – Vivaro.

Nel rapporto preliminare sono state analizzate in particolare le aree maggiormente idonee, siti totalmente di proprietà comunale, che consentono pertanto di garantire la reale fattibilità e tenuta della pianificazione;

- la localizzazione dei siti maggiormente idonei è avvenuta oltre che dall'analisi con i vincoli imposti dalla pianificazione sovraordinata anche attraverso lo studio geologico, sismico e della classificazione acustica dei siti, nonché tenendo nel dovuto conto la sensibilità paesistica del territorio interessato, dovendo comunque garantire la copertura del segnale per l'intero territorio comunale;

VERIFICATO che il R.P., in relazione al contesto in cui gli interventi si inseriscono, alla entità dell'intervento e delle opere previste, non ha evidenziato particolari impatti significativi.

TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, ovvero già allegati alla documentazione consegnata con il rapporto preliminare, hanno evidenziato quanto si riporta di seguito:

- **PARCO DEI CASTELLI ROMANI**

L'Autorità nella nota prot. n. 1372 del 15/03/2016 dichiara che *per quanto riguarda le aree classificate come "Maggiormente Idonee" va evidenziato che i siti contraddistinti con i numeri da 1 a 3 e rispettivamente denominati Via Velletri (F.11 part.989/p), Cimitero Comunale San Sebastiano (F.6 part. 628/p) e Ecocentro Via Valle di Vergine Campagna (F.10 part.lle 117/p e 116/p) per il Piano del Parco ricadono in Zona di promozione economica sociale e vengono classificati come tessuti urbani saturi e/o di completamento o in aree a servizi e quindi risultano compatibili con lo strumento di pianificazione ambientale.*

Mentre il sito 4 denominato Pozzi Acqua Via delle Barozze (F.3 part.lle 203/p e 204/p) risulta esterno ai confini del Parco.

Infine risulta parzialmente compatibile, per la sola parte ricadente in zona di promozione economica sociale classificata come area per servizi, il sito 5 "Depuratore Vivaro (F. 20 part. 38)" di conseguenza gli impianti potranno essere installati solo nella parte compatibile di piano.

Per quanto riguarda le aree classificate come "Compatibili" risultano ammissibili in quanto ricadenti in "aree per servizi" e in "tessuti urbani saturi e/o di completamento" i siti contraddistinti con i numeri 2 "Area per regimentazione delle acque Via Valle Pantano (F. 14 part. 35)", 3 "Campo Sportivo Via Monte Pennolo (F.12 part.lle 68/p e 74/p)", 4 "Depuratore Comunale Via Valle Finocchia (F. 5 part.lle 1295/p e 1297/p)", 5 "Osservatorio ex scuola Vivaro (F. 20 part. 76)", 8 "Piazza Vittorio Campi D'Annibale (F. 11, part.lle 474, 475, 1037 e 1040)".

Risultano problematici i siti contraddistinti con i numeri 1 "Cava abbandonata Via Rocca Priora (F.13 part. 137/p)" ricadente in zona di protezione – Paesaggio agricolo intracalderico e zona interessata da bosco di PRP, 7 "Via delle Rose angolo Via dei Gerani" classificata nel Piano del Parco come area boscata ed il sito 6 "Nuova Sede Comunale (F.10 part.lle 13, 14 e 15)" ricadente in area di insediamenti storici ove l'installazione di tali infrastrutture è vietata.

Da quanto evidenziato l'Ente, per quanto di competenza, è del parere che tutti i siti denominati "maggiormente idonei" risultano assentibili con la precisazione che per il sito n.5 denominato "Depuratore Vivaro" l'installazione degli impianti insista solo nell'area ricadente in "zona di promozione – area per servizi"; mentre andranno stralciati in quanto non compatibili con le finalità del piano del Parco, come su esposto, i siti classificati come "compatibili" contraddistinti con i numeri 1 "Cava abbandonata Via Rocca Priora"; 7 "Via delle Rose angolo Via dei Gerani" e 6 "Nuova Sede Comunale".

- **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO – Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale**

La Struttura con nota prot. n. 5019 del 30/03/2016, rispondendo alla richiesta del Comune di Rocca di Papa acquisita al prot. n. 3359 del 03/03/2016, *esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla localizzazione dei siti in argomento a condizione che vengano effettuati sondaggi archeologici preventivi volti a verificare l'eventuale presenza di preesistenze di natura archeologica sui terreni oggetto dell'intervento, da eseguirsi, sotto la Direzione Scientifica di questo Ufficio, per il tramite di un archeologo qualificato, incaricato dalla Committenza, il cui curriculum dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione di questa Soprintendenza. La Scrivente si riserva, qualora lo ritenesse opportuno e/o in presenza di elementi archeologici interferenti con le opere in oggetto, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo archeologico, che potranno comportare eventualmente una variante al progetto.*

- **ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Del Lazio**

La Struttura, pur valutando che la significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l'atmosfera, non può essere efficacemente valutata poiché l'analisi è stata limitata alle sole aree oggetto dell'intervento proposto, esprime il seguente parere:

(...)

1. **AREE NATURALI PROTETTE:** *il RP segnala che n.12 siti proposti per la localizzazione sono inclusi nel perimetro del Parco dei Castelli Romani. L'art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat" statuisce che "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo". Si rileva che la questione inerente la necessità della verifica d'incidenza (art. 6, comma 3 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 che modifica il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357) dovrà essere verificata dalle strutture regionali competenti.*
2. **CAMPI ELETTROMAGNETICI:** *si segnala che l'ARPA Lazio, nell'ambito delle proprie attività ha rilevato nel corso degli ultimi tre anni presso le aree individuabili come via Prato Fabio e via Ariccia (località Madonna del tufo), il superamento del valore di attenzione (6V/m) generato da impianti Radio televisivi. E' necessario che l'individuazione dei siti tenga conto della presente sensibilità.*
3. **MONITORAGGIO:** *nel caso di esclusione del presente piano dalla procedura di VAS, si segnala all'Autorità procedente l'opportunità di valutare la possibilità di eseguire il monitoraggio del Piano anche alla luce del numero molto limitato di indicatori necessari, della percezione diffusa del tema dei campi elettromagnetici e dell'efficacia che potrebbe avere tale azione in un percorso partecipato con i cittadini.*

CONSIDERATO che al Rapporto Preliminare sono stati allegati i seguenti n.6 pareri rilasciati da ARPA Lazio Unità Campi Elettromagnetici, Radiazioni Ionizzanti, Inquinamento Luminoso per richieste installazione su n.2 dei 5 siti individuati come maggiormente idonei nel piano di localizzazione:

- prot. n. 11091 del 10/02/2015 per la richiesta di un impianto di Telecomunicazioni della Soc. Vodafone Omnitel B.V.. Rocca di Papa Bassa, Via delle Barozze c/o serbatoio idrico comunale;
- prot. n. 11144 del 11/02/2015 per la richiesta di un impianto di Telecomunicazioni della Soc. Telecom Italia S.p.A. Rocca di Papa Bassa, Via delle Barozze c/o serbatoio idrico comunale;
- prot. n. 11132 del 11/02/2015 per la richiesta di un impianto di Telecomunicazioni della Soc. Wind Telecomunicazioni S.p.A., Rocca di Papa Bassa, Via delle Barozze c/o serbatoio idrico comunale;
- prot. n. 18228 del 04/03/2015 per la richiesta di un impianto di Telecomunicazioni della Soc. Telecom Italia S.p.A. Campi di Annibale, Via Vecchia di Velletri snc;
- prot. n. 18135 del 04/03/2015 per la richiesta di un impianto di Telecomunicazioni della Soc. Wind Telecomunicazioni S.p.A., Campi di Annibale, Via Vecchia di Velletri snc;

- prot. n. 18139 del 04/03/2015 per la richiesta di un impianto di Telecomunicazioni della Soc. Vodafone Omnitel B.V.. Campi di Annibale, Via Vecchia di Velletri snc;

I n.6 pareri su menzionati esprimono parere favorevole alle installazioni richieste *con la prescrizione che le aree immediatamente circostanti gli elementi radianti, ovvero dove in sede di valutazione previsionale siano stati calcolati valori di campo elettrico, magnetico o densità di potenza superiori ai limiti di esposizione di cui all'art.3 del DPCM 8 luglio 2003, devono essere interdetti al pubblico.*

VALUTATO che:

- il Comune di Rocca di Papa nel rispetto di quanto previsto dalla L. n.36/2001 ha disposto l'adozione del Piano di localizzazione dei siti Radio Base per telefonia cellulare ex L. n.36/2001, individuando all'interno della cartografia comunale e con specifiche schede progetto, n.7 aree compatibili e n.5 aree maggiormente idonee tenendo conto dei criteri di massima tutela della salute pubblica e nel contempo della necessità di andare incontro alle esigenze dei gestori, nonché dell'opportunità di scegliere quanto più possibile siti di proprietà comunale o pubblica (ad esclusione dei siti sensibili);
- il Rapporto Preliminare si è concentrato in particolare sulle n.5 aree maggiormente idonee per le quali l'Ente Parco dei Castelli Romani nella nota prot. n. 1372 del 15/03/2016 ha espresso assenso individuando prescrizioni per il solo sito individuato con il n.5. Per n.2 siti inclusi tra quelli maggiormente idonei risultano già stati resi i propedeutici pareri favorevoli con prescrizioni dell'Ufficio competente di ARPA Lazio;
- per quanto riguarda i campi elettromagnetici la localizzazione effettuata ha tenuto conto delle situazioni attuali dei siti, i quali sono stati scelti al fine di limitare gli impatti generati sul territorio dalle antenne di telefonia mobile. Il Piano si rileva dunque uno strumento opportuno quale principio di precauzione e di minimizzazione degli impatti su richiamati;
- come riportato nel Rapporto Preliminare la prospettiva più probabile in assenza di pianificazione è quella di un territorio vasto (caratterizzato da elementi di emergenza ambientale come il Parco dei Castelli Romani) che potrebbe trovarsi ad accogliere nel giro di pochi anni 10/15 impianti sparsi sul territorio senza alcun criterio guida, localizzati esclusivamente in base alle modalità di ricerca dei gestori di telefonia mobile;
- in relazione all'art. 6, comma 3 della Direttiva 92/43/CEE c.d. "Habitat" e alla valutazione della competente area Regionale in materia di valutazione d'Incidenza, premesso che nessuno dei siti individuati risulta essere compreso entro il perimetro di Zona di Protezione Speciale (ZPS) e/o di Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle Dir. 2009/147/CE, Dir. 92/43/CEE, L. 157/1992, DPR 357/1997 ss.mm.i., si evidenzia che l'Area Regionale Sistemi Naturali, competente in materia di valutazione

d'incidenza, invitata nel procedimento in esame e ricevuta la documentazione inerente il Rapporto Preliminare non ha espresso parere nei tempi previsti dall'art.12 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- in relazione agli effetti sulla componente suolo e sottosuolo, legati alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dei siti prescelti il Rapporto Ambientale non evidenzia elementi di criticità;
- viene valutata ed in linea generale verificata l'ammissibilità paesaggistica degli interventi proposti nel R.P., i quali a seguito delle considerazioni svolte si ritiene non comportino impatti significativi sulle componenti ambientali.

TUTTO CIO' PREMESSO, si ritiene che la variante al Programma Integrato in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) In relazione agli aspetti propriamente urbanistico/paesaggistico/procedurali, nelle successive fasi di approvazione dei siti in base alla localizzazione effettuata dovranno essere ottenute le preliminari autorizzazioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., laddove vincolate e dovrà essere valutata la possibile interazione con la realizzazione o ristrutturazione di edifici in prossimità degli impianti stessi, nonché la necessità di verifica delle strutture sulle quali verranno installati i siti Radio Base, se realizzati su strutture esistenti. La valutazione di tale possibile interazione dovrà essere effettuata anche in relazione all'adeguamento del regolamento urbanistico comunale;
- 2) Per quanto riguarda le aree individuate come "maggiormente idonee" per il sito n.5 denominato "Depuratore Vivaro" l'installazione degli impianti dovrà insistere solo nell'area ricadente in "zona di promozione – area per servizi" secondo il Piano del Parco dei Castelli Romani. Per quanto riguarda i siti "compatibili" andranno stralciati in quanto non compatibili con le finalità del piano del Parco dei Castelli Romani i siti contraddistinti con i numeri 1 "Cava abbandonata Via Rocca Priora", 7 "Via delle Rose angolo Via dei Gerani" e 6 "Nuova Sede Comunale";
- 3) L'individuazione dei siti ove installare gli impianti dovrà tener conto della particolare sensibilità del Comune di Rocca di Papa all'inquinamento elettromagnetico generato dagli impianti Radio Televisivi già presenti sul territorio e dei superamenti già individuati da ARPA Lazio nel corso degli ultimi 3 anni come riportato in premessa;
- 4) La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata in generale nel rispetto di tutta la Pianificazione Sovraordinata (Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria Regionale, Piano di Tutela delle Acque Regionali, Piano di Zonizzazione Acustica ecc.), individuando le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti. L'ammissibilità degli interventi è comunque condizionata alla minimizzazione dell'impatto paesistico prevedendo in particolare forme di mimetizzazione e di inserimento nel contesto nel rispetto dei valori architettonici e paesistici esistenti;

- 5) Prima della realizzazione delle opere su aree vincolate dovranno essere effettuati sondaggi archeologici preventivi volti a verificare l'eventuale presenza di preesistenze di natura archeologica sui terreni oggetto dell'intervento, da eseguirsi, sotto la Direzione Scientifica del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale, per il tramite di un archeologo qualificato;
- 6) Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003, tenendo conto che *le aree immediatamente circostanti gli elementi radianti, ovvero dove in sede di valutazione previsionale siano stati calcolati valori di campo elettrico, magnetico o densità di potenza superiori ai limiti di esposizione di cui all'art.3 del DPCM 8 luglio 2003, devono essere interdetti al pubblico*. Per tutti i siti prescelti dovranno essere ottenuti i preliminari pareri tecnici del competente settore tecnico di ARPA Lazio, ai sensi del D.Lgs. 259 del 01/08/2003. L'esercizio di ogni impianto è subordinato al rilascio di specifica concessione Ministeriale per i diritti di uso delle frequenze per i servizi della telefonia e della banda larga mobile;
- 7) In merito al monitoraggio delle emissioni si invita l'Autorità procedente ad eseguire il monitoraggio del Piano nel corso della sua attuazione e dunque delle emissioni elettromagnetiche successive all'installazione dei siti prescelti, anche alla luce del numero molto limitato di indicatori necessari. I risultati dovranno essere resi pubblici vista la percezione diffusa del tema dei campi elettromagnetici e dell'efficacia che potrebbe avere tale azione in un percorso partecipato con i cittadini;
- 8) Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di risanamento della qualità dell'aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
- 9) Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti ed Amministrazioni pervenuti.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Ferdinando Maria Leone

Il Dirigente
F.to Arch. Maria Luisa Salvatori